

SENT.N. 116/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico per le pensioni dott. Anna Bombino

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 80110/PC del registro di

segreteria proposto da XX, nata

a omissis il omissis C.F. omissis e

residente in omissis Largo omissis

rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma, Via Carlo Mirabello 19;

contro il MIUR, in persona del Ministro pro-tempore,

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale

dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 –

non costituito;

l'INPS, in persona del Presidente legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv.to

Filippo Mangiapane dell'avvocatura interna

domiciliati in Roma alla via C. Beccaria n. 29;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla udienza del 13 marzo 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
l'avv. Vallorani Rosella per delega dell'avv. Femia
Valerio per la ricorrente, l'avv. Andrea Botta per
l'INPS; non rappresentato il MIUR;
Ritenuto in

FATTO

1. Con domanda del 29.12.1987, l'ex insegnante di
scuola media, XX, in pensione
dal 1 settembre 2014, chiedeva al Provveditorato,
la valutazione, computo, riscatto e ricongiunzione,
ai fini pensionistici, dei servizi non di ruolo
prestati anteriormente alla nomina in ruolo per il
periodo a.s. 1975/1976 dal 13.3.1976 al 24.4.1976
pari a anni 0 mesi 1 giorni 12 prestato presso la
Scuola Media Statale Marin di Roma; per il periodo
dal 1976/1977 al 1986/1987 per un totale di anni 10
mesi 11 prestato presso l'Istituto legalmente
riconosciuto Gesù Maria di Roma, nonché della durata
del corso legale degli studi universitari dal
1.11.1970 al 31.10.1974 pari ad anni 4, allegando
tutta la documentazione necessaria.

2. In data 29.11.2013 la ricorrente inoltrava tramite
raccomandata al Responsabile del Servizio Pensioni

del Provveditorato di Roma una domanda integrativa precisando in merito alla valutazione dei servizi con calcolo del riscatto ai sensi dell'art. 2 della Legge 29/1979 in riferimento ai servizi prestati presso l'Istituto legalmente riconosciuto Gesù Maria di Roma per i quali dall'estratto contributivo in allegato risultavano versati contributi all'INPS.

3. In data 16.1.2014 la Sig.ra XX presentava domanda di cessazione dal servizio con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31.12.2011 al Dirigente Scolastico del Liceo Augusto di Roma e all'Ufficio Scolastico di Roma; la domanda veniva reiterata in via telematica in data 22.1.2014, per tramite del patronato, nonché dichiarazione dei servizi prestati.

4. Con Decreto del 10.3.2014 l'Ambito Territoriale della Provincia di Roma disponeva il riscatto di Anni 15 mesi 0 giorni 29 previo versamento di importo complessivo di euro 11.896,42 da corrispondere in 181 rate mensili da 65,73, comprensivi della laurea, servizio pre-ruolo e servizio non di ruolo presso Scuola legalmente riconosciuta.

5. Il periodo non di ruolo prestato presso la Scuola legalmente riconosciuta veniva calcolato ai sensi

dell'art. 116 D.p.r. 417/74 con il versamento di un contributo calcolato pari ad euro 8.232,87 sulle basi di un'aliquota del 18% calcolato sull'ultima retribuzione.

6. Con determina n. 103201400040515 - protocollo n. 7065 del 29.9.2014 l'INPS conferiva la Pensione Diretta ordinaria di Anzianità liquidata con il Sistema Misto a decorrere dal 1.9.2014, gravata della ritenuta mensile di euro 65,73, quale contributo di riscatto da trattenere fino al 30.9.2029 per tutti i servizi richiesti.

7. In data 27.6.2017 la Sig.ra XX, per tramite del patronato, presentava richiesta di pensione supplementare di vecchia per la contribuzione versata dall'Istituto Gesù Maria di Roma per il periodo dal 1.10.1976 al 31.8.1987 e non utilizzata nella liquidazione della pensione ordinaria di anzianità del 1.9.2014 (estratti contributivi).

8. In data 18.7.2017 l'INPS comunicava l'impossibilità di accoglimento della suddetta istanza per il seguente motivo: " la contribuzione versata nel FPLD è già stata utilizzata nella liquidazione della pensione EX- INPDAP di cui Lei è

titolare”.

9. Con ricorso amministrativo del 12.9.2017

l'interessata sosteneva che il periodo dal 1.10.1976

al 31.8.1987 pari ad anni 10 mesi 11 presso l'

Istituto legalmente riconosciuto Gesù Maria di Roma

è stato riscattato ai sensi dell' art. 116 del D.p.r.

417/74 e non ricongiunto ai sensi dell' art. 2 Legge

29/1979 previo pagamento di un importo calcolato pari

al 18% dello stipendio in godimento, mentre da una

verifica dell'estratto contributivo risultava che “i

suddetti contributi erano stati cancellati con la

seguente dicitura: “pratica di certif./rimborso della

p. contributiva ad altra gestione presentata in data

29.12.1987”.

10. Con diffida dell'11.7.2023, rimasta inevasa, la

ricorrente reclamava un corretto ricalcolo di

valutazione e del conseguenziale contributo da

versare per i servizi non di ruolo prestati presso la

scuola legalmente riconosciuta (e per i quali erano

stati versati i contributi) ai sensi dell' art. 2

della Legge 29/79, nonché il ricalcolo della pensione

ordinaria di anzianità.

11. Con l'odierno ricorso la ricorrente, richiamati

i presupposti connotanti il riscatto e la

ricongiunzione dei servizi, ai fini pensionistici,
sosteneva l'errore in cui sarebbe incorsa
l'Amministrazione nel non avere effettuato la
ricongiunzione ex L. 29/1979 dei servizi prestati
presso la Scuola Legalmente riconosciuta Gesù Maria
di Roma per i quali risulta effettuato il versamento
della contribuzione per i periodi lavorati e
retribuiti e ciò indipendentemente dall'
"intitolazione" data nella domanda di riscatto
originaria.

12. In conclusione chiedeva di accertare e dichiarare
il diritto della ricorrente ad ottenere - in misura
intera il ricongiungimento dei periodi dal 1.10.1976
al 31.8.1987 pari ad anni 10 mesi 11 presso l'
Istituto legalmente riconosciuto Gesù Maria di Roma
- ai sensi dell' art. 2 Legge 29/1979 sin dalla data
della domanda di ricongiunzione del 29.12.1987; con
la condanna delle parti resistenti alla restituzione
della somma 8.232,87 trattenuta a titolo di riscatto;
rideterminare la pensione spettante e condannare le
parti resistenti a corrispondere le eventuali
differenze pensionistiche maturate in considerazione
del nuovo ricalcolo della pensione ordinaria di
anzianità con decorrenza dal 1.9.2014, il tutto con

interessi legali dal singolo rateo al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari a favore del procuratore anticipatorio e distrattario.

13. Con decreto dell'11.9.2023 veniva fissata l'udienza di discussione del 13 marzo 2024.

14. Con memoria depositata il 27.2.2024 si è costituito l'INPS ed eccepiva:

- la carenza di legittimazione sostanziale dell'Istituto avendo il MIUR predisposto la ricostruzione giuridica della carriera della ricorrente, l'istruttoria ed il decreto di riscatto a domanda;

- la decadenza dell'interessata dalla modifica del trattamento pensionistico definitivo per violazione degli artt. 203, 204, 205 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092;

- l'avvenuta decadenza dell'interessata dal diritto e dall'azione ai sensi dell'articolo 147 del d.P.R. n. 1092 del 1973 nonché dell'articolo 2 della legge 29 del 1979;

- l'Inammissibilità parziale della domanda per carenza di specificità carenza di interesse e carenza di prova;

- l'Inammissibilità ed infondatezza della domanda

inerente il ricalcolo dell'onere di computo del servizio;

-l'infondatezza della domanda di restituzione dei contributi di riscatto di euro 8.232,87 essendo ammessa la restituzione di contributi eccedenti o non dovuti se non in casi tassativamente previsti dalla legge, restando quindi acquisiti in capo all'Ente previdenziale di destinazione;

-infine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei ex 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito in L. 2 giugno 1939 n. 739, ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

15.Il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio al quale è stato ritualmente notificato il ricorso non si è costituito in giudizio.

16.Alla udienza odierna le parti costituite hanno illustrato le proprie argomentazioni ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. La causa è passata in decisione come da lettura del

dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del
M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio.

2. Sempre in via preliminare va accolta
l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva sollevata dall'INPS, in considerazione
che fino al 31/8/2000 la competenza alla
trattazione delle istanze relative alle
prestazioni pensionistiche del personale Scuola
era del Ministero Istruzione - CSA Provinciali,
ex Provveditorati agli Studi.

3. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento
del diritto, ai fini del trattamento
pensionistico, alla ricongiunzione dei periodi
di servizio pre-ruolo prestati in scuole
legalmente riconosciute, facendo applicazione
della normativa (più favorevole alla ricorrente
in termini di esborso economico) vigente alla
data di presentazione della domanda presentata
all'Amministrazione scolastica il 29.12.1987,
integrata con la domanda del 29.11.2013.

4.E' opportuno premettere che ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione del trattamento di quiescenza normale sono considerati validi i servizi prestati dall'inizio del rapporto d'impiego coperti dal versamento di ritenuta previdenziale. Il servizio effettivo ha carattere formale e comprende oltre ai periodi di materiale prestazione lavorativa tutti i periodi e i servizi che sono valutabili in base alla legge (ricongiunti, riscattati o computabili).

4.1 Per i dipendenti statali, tra i quali rientra l'odierna ricorrente, gli articoli 10 e ss. del D.P.R. 1092/1973 prevedono :“A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati negli articoli seguenti del presente capo. Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte”.

Con riferimento alle tipologie di riscatto (cfr. per i dipendenti statali l'art. 14 DPR

1092/1973) vi è quello relativo al periodo necessario al conseguimento del corso di laurea, la cui disciplina va rivenuta, oltre che nell'articolo 13 DPR 1092/1973, anche nell'articolo 2 d.lgs. n. 184/1997, il servizio prestato in qualità di dipendente senza iscrizione all'AGO-IVS statale non di ruolo.

La legge n. 29 del 1979 recante "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali", consente al lavoratore di riunire i periodi assicurativi maturati presso diversi settori di attività allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.

In particolare, l'articolo 2 della citata legge stabilisce che "...il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'Assicurazione Generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero di detta assicurazione, ovvero nelle gestioni

speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa dei quali sia titolare....".

Secondo la disciplina richiamata le domande di riscatto e l'istanza di riunione e di ricongiunzione debbono essere prodotte presso la gestione in cui risulti iscritto il dipendente al momento della domanda.

4.2. Per il personale del comparto "Scuola", a seguito dell'istituzione presso l'INPDAP della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (art. 2, comma 1, l. 335/1995), le amministrazioni scolastiche centrali e periferiche, sulla base di rapporti di natura convenzionale, venivano autorizzate a continuare a svolgere le attività connesse alla

liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti (art. 3, comma 3, l. 335/1995).

5. Come è emerso dalla narrativa in fatto, con domanda del 29.12.1987 la ricorrente ha richiesto la valutazione di diversi periodi ai fini pensionistici secondo il trattamento più favorevole per la determinazione del contributo eventualmente da versare. Con il Decreto 20.3.2014 l'Amministrazione scolastica ha ammesso a riscatto (oneroso) tutti i periodi lavorativi indicati dalla ricorrente, oltre il corso di laurea, compreso anche il periodo lavorativo prestato presso un istituto legalmente riconosciuto.

5.1. I servizi prestati presso le scuole legalmente riconosciute possono essere valorizzati ai fini della pensione statale mediante due distinte procedure a seconda se l'Istituto ha versato i contributi all'ente previdenziale.

- L'art. 116 del DPR 417/74 così recita: "Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e

militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092. Sono riscattabili anche i servizi prestati
nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi
in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il
relativo contributo di riscatto è fissato nella
misura del 18 per cento”.

Tale modalità permette di riscattare il servizio
retribuito presso scuole legalmente riconosciute pur
non avendo dato luogo all'accredito di contribuzione
previo versamento del relativo onere economico da
parte dell'assicurato. Nella ipotesi in cui vi sia
stato il versamento della contribuzione opera l'art.
2 della legge 29/79 con il ricongiungimento di tali
periodi lavorati mediante trasferimento tutti i
contributi presso un'unica gestione, allo scopo di
ottenere un'unica pensione.

L'Amministrazione avrebbe quindi disatteso la
richiesta della ricorrente non avendo
attentamente operato alcun discrimine tra le
tipologie di servizi prestati prima
dell'immissione in ruolo e la disciplina da
applicare.

Ne tanto meno, può condividersi la

giustificazione addotta dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio secondo cui "la ricongiunzione ex L 29/79 trattandosi di legge speciale deve essere espressamente richiesta con apposita domanda", in quanto contraddetta dalla circostanza che la ricorrente avesse presentato in data 29.11.2013 una domanda ad integrazione di quella originaria contenente l'espressa richiesta di ricongiunzione dei servizi ai sensi della legge n. 29/1979 dei periodi di attività privata. Tale atteggiamento collide con i principi di correttezza e buona fede affermati dalla Cassazione (Cass. 11.4.1998, n. 3741), la quale ha ritenuto che "E...] qualora l'INPS avesse rilevato un elemento ostativo all'accoglimento della domanda (la mancanza di indicazione del periodo 1960-65), avrebbe dovuto invitare l'assicurato ad integrare la domanda, secondo un canone di condotta coerente con l'evoluzione dell'ordinamento in tema di rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, nella specie tra ente pubblico previdenziale ed assicurato. Tale principio, seppur contenuto in leggi generali di settore (di recente art. 6

comma 2 Legge 27 luglio 2000 n. 212 – statuto dei diritti del contribuente), costituisce un principio tendenziale dell'ordinamento, tanto più valido e necessario in materia previdenziale, data la natura dei diritti tutelati, presidiati da precetti costituzionali (art. 3 e 38 Costit.) E...]”.

6. Alla luce delle considerazioni esposte, respinte le ulteriori eccezioni dell'INPS, va accolta la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla ricongiunzione del servizio svolto, in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 29/79.

6.1. Vanno, altresì, restituite le somme già riscosse eccedenti -gli oneri di ricongiunzione come ri-calcolati ai sensi della legge n. 29/79- e su esse vanno liquidati gli interessi legali o, qualora più favorevole, la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, secondo i criteri fissati nella decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti QM n. 10/2002 e n. 6/2008.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e poste al carico del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e in favore

del difensore anti-statario, sono liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, Dichiara contumacia del M.I.U.R.

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INPS;

Accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Le spese legali poste al carico del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e in favore del difensore antistatario, sono liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2024

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA